

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1697 del 15 giugno 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **ALESSANDRO FERIOLI** ed acquisita con protocollo **CR-58441-2016** del **28/10/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **28/10/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-58441-2016** presentata da **ALESSANDRO FERIOLI**, residente in Cento (FE), via Pedagna n. 20, C.F. FRLLSN64M09C469K;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 ricostruito nell'immobile 1 in quanto:

Non si ritiene dimostrata la necessità della superficie utile richiesta a contributo ai fini produttivi, come previsto dall'art 1 dell'Ordinanza 57, requisito necessario per la concessione dei contributi:

si rileva infatti che:

- (a). Da un'attenta e puntuale verifica del parco macchine dichiarato e dalla documentazione fotografica fornita del medesimo si rileva un inadeguato parco macchine alla data del sisma in quanto solo una minima parte della medesima attrezzatura è valutabile a servizio dell'attività d'impresa ed in quanto la quasi totalità delle attrezzature mostra un evidente stato di degrado ed obsolescenza tali da determinare la loro inutilizzabilità in condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori così come prescritto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n°. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- (b). l'unità locale include anche un altro immobile (foglio 13 mapp 458) non richiesto a contributo e non danneggiato dal sisma, diversamente da quanto dichiarato dal tecnico, che può soddisfare le necessità aziendali di deposito di attrezzatura e scorte ricercate nell'immobile oggetto della presente richiesta di contributo;
- (c). infine non si ritiene dimostrato, in maniera chiara ed oggettiva, l'utilizzo dell'immobile in oggetto ai fini produttivi, come previsto dall'art 1 dell'Ordinanza 57, requisito necessario per la concessione dei contributi: si rileva dal materiale fotografico presente in fascicolo istruttorio la destinazione delle superfici a ricovero di mezzi non agricoli ovvero di materiale in disuso non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Pertanto l'intervento richiesto non è inquadrabile nel riavvio delle attività produttive interrotte a causa del sisma.

La superficie richiesta a contributo non si ritiene ammissibile in quanto l'immobile è inserito in un sito aziendale ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni sufficienti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato richiesto con la presente domanda in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2). In conclusione non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinando sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto "Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.", così come espresso nell'Allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza n.57/2012.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **ALESSANDRO FERIOLI**, C.F. FRLLSN64M09C469K;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA (EURO)
n.2 (ricostruito nell'immobile 1)	Cento	16	472	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: - 194,23 Post:- 193,85	0,00	246.268,48 (costo convenzionale)

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1(ricostruito da immobile 2)	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito fiendale	TAB. B – lettera C) livello operativo "E2"	0,00	/	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE PRESENTATE CHE POSSONO ESSERE COSÌ SINTETIZZATE:

- 1) contestazione in merito all'inedoneo parco macchine alla data del sisma: *"tutti i mezzi sono tutt'ora funzionanti e l'eventuale obsolescenza tecnica non è elemento che le ordinanze sulla ricostruzione impongano di valutare. Al momento del sisma, e lo si evince dalla relazione agronomica, erano di fatto al servizio dell'attività di impresa. Un parziale degrado è oggi rilevabile dopo 5 anni dal sisma a seguito dell'attuale ricovero non idoneo, all'aperto e sotto coperture di fortuna"*;
- 2) in merito ai requisiti di sicurezza delle attrezzature/macchinari e prevenzione rischi per gli operatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: *"il D.Lgs. n. 81/2008 non trova applicazione nell'impresa in esame, neppure per quanto previsto dall'art. 21 circa i coltivatori diretti ed i lavoratori autonomi, trattandosi di impresa agricola individuale non Coltivatrice diretta e non datore di lavoro"*;
- 3) l'altro immobile (foglio 13 mapp 458) non richiesto a contributo non è idoneo, sia per difficoltà di utilizzo per il rimessaggio di buona parte delle macchine/attrezzature utilizzate dall'azienda sia per lo stato di danneggiamento in cui versa il medesimo;
- 4) in merito alle utenze elettriche: *"... per la corte per la quale si richiede la ricostruzione relativamente all'utenza elettrica come raramente le aziende agricole dove in corte sia presente la casa uso abitazione e il magazzino presentino utenze distinte ma la stessa utenza gestisce entrambe le funzioni anche perché l'immobile spesso presenta un uso limitato alla sola illuminazione (come nel caso in questione)"*;
- 5) in merito alla dimostrazione, in maniera chiara ed oggettiva, dell'utilizzo dell'immobile *"si contesta la non compatibilità con la razionale attività produttiva, elemento di giudizio estremamente soggettivo e non suffragato da nessuna evidenza tecnica economica. la razionalità di una gestione agricola è dettata principalmente dai fattori produttivi presenti e disponibili e non su ipotetiche gestioni nel migliore dei modi immaginati"*.

E NON RECEPITE IN QUANTO:

- 1) la valutazione dell'obsolescenza e degrado è sottointesa alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei macchinari/attrezzature al fine di dimostrare che l'attività era in essere alla data del sisma nell'unità locale;
- 2) l'impresa individuale è equiparabile a lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'articolo 2222 del codice civile: "...Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente..." e quindi soggette alle disposizioni prescritte dagli articoli 21 e 26 del D.Lgs n. 81/2008;
- 3) nel layout produttivo ante sisma fornito, l'altro immobile (foglio 13 mapp 458), non richiesto a contributo, risultava utilizzato ai fini dell'attività d'impresa e, considerando il parco macchine, il suddetto immobile è di dimensioni sufficienti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali; mentre per lo stato di danneggiamento non è mai stato fornito alcun elemento ed evidenza sul suo stato di degrado;
- 4) l'utenza elettrica allo stato dei fatti non risulta formalmente a servizio dell'azienda agricola in quanto sulle bollette è riportato l'indirizzo via Pedagna n°. 20 ed è specificato che l'utenza è ad uso domestico residente mentre per quanto riguarda le fatture dell'utenza idrica riportano il pagamento di utenza relativa all'anno 2014;
- 5) l'utilizzo di un fabbricato al momento degli eventi sismici è condizione essenziale per la finalità di riavvio dall'attività agricola perseguita in Ordinanza. Alla luce di ciò, le scelte con cui l'impresa conduceva l'attività agricola alla data del sisma potrebbero influire sul diritto al contributo: nulla verrebbe infatti, riconosciuto a quest'ultimo se il contributo non fosse destinato al ripristino di una attività (e quindi di un uso) che lì effettivamente avrebbe potuto avere luogo, oltretutto per il ripristino di fabbricati che realmente costituivano un fattore di produzione per l'azienda. Non si tratterebbe, peraltro, di un sindacato sulla libertà di esercizio dell'attività d'impresa, bensì piuttosto della necessità di focalizzarsi sulle condizioni produttive sussistenti alla data degli eventi sismici, cioè su quelle realtà produttive che avrebbero subito le conseguenze negative del sisma in quanto correlate al danno alla struttura utilizzata.
- 6) A sottolineare quanto espresso nel punto precedente si rimarca il mancato ricorso da parte del beneficiario alla richiesta di finanziamento per un ricovero temporaneo per le macchine operatrici e attrezzature, prevenendo in questo modo l'inevitabile degrado dovuto agli agenti climatici.
- 7) Dalle controdeduzioni emerge la presenza di altro fabbricato abusivo alla data del sisma e di svariate incongruenze tra l'identificazione delle attrezzature e il layout presentato agli atti, rendendo la perizia dell'agronomo scarsamente precisa.
- 8) Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione dell'immobile oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola.

SI PROPONE E SI RICONFERMA:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 ricostruito nell'immobile 1 in quanto:
Non si ritiene dimostrata la necessità della superficie utile richiesta a contributo ai fini produttivi, come previsto dall'art 1 dell'Ordinanza 57, requisito necessario per la concessione dei contributi:

si rileva infatti che:

- (a). Da un'attenta e puntuale verifica del parco macchine dichiarato e dalla documentazione fotografica fornita del medesimo si rileva un inadeguato parco macchine alla data del sisma in quanto solo una minima parte della medesima attrezzatura è valutabile a servizio dell'attività d'impresa ed in quanto la quasi totalità delle attrezzature mostra un evidente stato di degrado ed obsolescenza tali da determinare la loro

inutilizzabilità in condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro per gli operatori così come prescritto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n°. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- (b). l'unità locale include anche un altro immobile (foglio 13 mapp 458) non richiesto a contributo e non danneggiato dal sisma, diversamente da quanto dichiarato dal tecnico, che può soddisfare le necessità aziendali di deposito di attrezzatura e scorte ricercate nell'immobile oggetto della presente richiesta di contributo;
- (c). infine non si ritiene dimostrato, in maniera chiara ed oggettiva, l'utilizzo dell'immobile in oggetto ai fini produttivi, come previsto dall'art 1 dell'Ordinanza 57, requisito necessario per la concessione dei contributi: si rileva dal materiale fotografico presente in fascicolo istruttorio la destinazione delle superfici a ricovero di mezzi non agricoli ovvero di materiale in disuso non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Pertanto l'intervento richiesto non è inquadrabile nel riavvio delle attività produttive interrotte a causa del sisma.

La superficie richiesta a contributo non si ritiene ammissibile in quanto l'immobile è inserito in un sito aziendale ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni sufficienti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato richiesto con la presente domanda in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2). In conclusione non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinando sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa e non può essere autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuto di Stato (SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo " e pubblicata sul sito della stessa Commissione http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3 SA 35482

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto "Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.", così come espresso nell'Allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza n.57/2012.